

## Capitolo 5

### **Articolo 5: Utilizzazione delle risorse attribuite al Ministero delle attività produttive**

#### **5.1. Iniziative di Promozione e assistenza alle imprese**

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lettere d), e) ed f), della Legge, nel corso dei primi mesi del 2005 si è conclusa la fase di approvazione di n. 41 progetti, valutati tecnicamente dal Ministero delle attività produttive a valere sull'annualità 2002 e trasmessi successivamente all'U.T.O.B. per il previsto parere di conformità.

Nella fattispecie n. 25 progetti hanno ottenuto tale parere per un valore complessivo di contributi pari ad euro 5.337.199,15. Da tale importo deve detrarsi la somma di euro 255.619,55 relativa al contributo di un'iniziativa successivamente ritirata dal soggetto promotore.

Pertanto i contributi complessivamente approvati a valere sull'annualità 2002 ammontano ad euro 5.081.579,60. Al riguardo, si fa presente che il Ministero sta definendo le convenzioni con i soggetti proponenti alla luce della normativa in materia di gestioni fuori bilancio.

Nella seconda metà del 2005, il M.A.P. ha iniziato l'istruttoria tecnica dei n. 49 progetti presentati dai soggetti promotori a valere sull'annualità 2003. In base al Decreto del predetto Ministero del 22 giugno 2004, n. 469 sono a disposizione per le richiamate finalità euro 6.132.842 a fronte di una richiesta di contributi pari a euro 12.087.669,00.

#### **5.2. Altre finalità previste**

In relazione a quanto rappresentato dal Ministero delle attività produttive, per le finalità individuate dell'art. 5 comma 2, lettere a), b), c) e g) della Legge si fa presente quanto segue:

##### **5.2. c) Istituzione presso la Simest S.p.a. di un fondo autonomo di *venture capital*.**

L'importo inizialmente stanziato pari a euro 11.067.073,32 è stato successivamente portato a euro 13.758.913,32, a seguito dell'afflusso di altri stanziamenti resi disponibili dall'annullamento della tipologia di intervento di cui all'art. 5, comma 2, lettera a).

Le operazioni finora approvate dall'apposito Comitato Agevolazioni sono state complessivamente n. 32, di cui n. 9 esaminate ed accolte nel corso del 2005 per impegni pari a euro 3.273.126,00. I settori interessati da queste ultime sono stati: tessile - abbigliamento (n. 2 operazioni), elettronico - informatico (n. 2), elettronico - meccanico

(n. 1), legno – arredamento (n. 1), chimico – farmaceutico (n. 1), edilizia e costruzioni (n. 1), gomma e plastica (n. 1).

La Romania è stato il Paese maggiormente interessato dalle operazioni accolte nel 2005, con n. 6 interventi. Seguono Croazia, Unione degli Stati di Serbia e Montenegro e Bulgaria, con n. 1 operazione ciascuno.

La dotazione attuale del Fondo è pari ad euro 85.894,32. Dalla sua attivazione è stato utilizzato nella misura del 99,38%.

### **5.2. g) Acquisizione da parte di Finest S.p.a. di partecipazioni societarie con finalità di *venture capital*.**

L'importo inizialmente stanziato pari a euro 5.083.980,00 è stato successivamente portato a euro 6.429.900,00 a seguito dell'afflusso di altri stanziamenti resi disponibili dall'annullamento della tipologia di intervento di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), della Legge.

Le operazioni finora approvate dall'apposito Comitato Agevolazioni sono state complessivamente n. 12, di cui n. 7 esaminate ed accolte nel corso del 2005 per impegni pari a euro 1.636.900,00. I settori interessati da queste ultime sono stati: elettromeccanico – meccanico (n. 4 operazioni), legno – arredamento (n. 2), chimico – farmaceutico (n. 1).

La Romania è stato il Paese maggiormente interessato dalle operazioni accolte nel 2005, con n. 5 interventi, seguita dalla Croazia, con n. 2 operazioni.

La dotazione attuale del Fondo è pari ad euro 4.563.960,00. Dalla sua attivazione è stato utilizzato per il 35,87%.

Si fa presente, inoltre, che nel dicembre 2005 sono state portate a compimento le procedure per il versamento a Finest S.p.a. della somma di euro 1.750.960,00 assegnata all'Ente dal citato Decreto Ministeriale del 22 giugno 2004, n. 469, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente lettera della Legge.

### **5.3. a) Incremento del Fondo rotativo legge n. 394/81 per la concessione di garanzie su finanziamenti concessi a P.M.I. italiane danneggiate da mancati pagamenti di imprese jugoslave a seguito degli eventi bellici del 1999.**

Come già esposto nella Relazione 2004, l'importo stanziato, affidato dalla Legge a Simest S.p.a. è stato messo a disposizione degli operatori con Circolare pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2003, ma è rimasto completamente inutilizzato.

**5.3. b) Fondo destinato ad attività di microcredito a sostegno di iniziative imprenditoriali e di forme associative e cooperativistiche locali.**

Dopo aver espletato le procedure di gara previste dalla normativa comunitaria – gara andata deserta -, nel maggio 2005 il M.A.P. ha stipulato, con trattativa privata, una convenzione con Unicredit S.p.a. per l'affidamento della gestione del Fondo. La dotazione iniziale è stata incrementata passando da euro 5.375.642,80 ad euro 6.375.842,80,

Si fa presente, inoltre, che a conclusione delle previste procedure amministrative e contabili, nel dicembre 2005 il M.A.P. ha provveduto al versamento dell'importo su indicato sul conto corrente di Tesoreria centrale presso la Banca d'Italia intestato ad Unicredit S.p.a.. L'Istituto bancario potrà, in tal modo, iniziare ad operare.

## Capitolo 6

### Articolo 7: Fondo rotativo

La legge 21 marzo 2001, n. 84 ha fornito l'opportunità di dare vita ad un modello operativo completo per la cooperazione decentrata, accogliendo in sé anche il concetto di internazionalizzazione dei sistemi regionali e locali.

I Ministeri competenti M.A.E. e M.A.P. - così definiti dalla Legge in quanto riferimento per i contenuti degli interventi - hanno stipulato *ex novo* ovvero ampliato la portata degli Accordi di Programma con le singole Regioni.

Per quanto riguarda il M.A.P. si evidenzia la sottoscrizione con le Regioni e Province Autonome interessate di specifici Protocolli integrativi agli ordinari Accordi di programma, volti a disciplinare le modalità di gestione delle iniziative intraprese.

Con riferimento specifico al M.A.E. l'operatività è stata assicurata dall'adozione di programmi circostanziati di realizzazione degli interventi, denominati Programmi Operativi Integrati (P.O.I.), contenenti il piano e gli obiettivi dell'azione promossa e condotta a livello regionale.

Con riferimento all'attività svolta dal M.A.P., sono stati individuati e selezionati secondo le modalità stabilite nei Protocolli integrativi, n. 10 progetti riguardanti prevalentemente tre settori di intervento: sostegno allo sviluppo delle Piccole e medie imprese locali, anche attraverso la promozione di distretti industriali, inclusi il campo agricolo e turistico; rafforzamento delle istituzioni locali; sostegno allo sviluppo di sistemi a rete relativi ai servizi e alle strutture di pubblica utilità, nell'ambito delle costituenti *Public Private Partnership* (P.P.P.).

Le iniziative in questione sono oggetto di attività di monitoraggio da parte del predetto Ministero. Secondo quanto affermato dal M.A.P., n. 2 iniziative si sono concluse negli ultimi mesi del 2005, perseguendo gli obiettivi previsti e realizzando attività, con riferimento alle quali le controparti ed Istituzioni locali hanno espresso il proprio apprezzamento. Le altre iniziative sono in corso di attuazione.

Con le risorse trasferite alle predette Regioni e Province Autonome da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sono stati co - finanziati n. 76 progetti, contenuti nei POI. Secondo quanto rappresentato dal M.A.E., tranne pochissime eccezioni tutti i progetti sono stati avviati e stanno proseguendo in armonia con quanto previsto.

Le aree d'intervento dei progetti interessano i settori dello sviluppo socio - sanitario, dello sviluppo economico locale, della formazione ed assistenza tecnica, delle politiche sociali. Vi sono inoltre programmi interculturali e di sostegno alle politiche di *welfare*.

Il Ministero degli affari esteri è stato chiamato a svolgere una funzione di monitoraggio che si attua in particolare attraverso l'analisi dei rapporti inviati dalle Regioni, ma che ha avuto un momento importante nella missione di verifica condotta in Albania, scelta proprio in funzione della particolare concentrazione di progetti di cooperazione decentrata ivi condotti.

Come evidenziato dal M.A.E., tale missione ha permesso di fare emergere diversi aspetti positivi e alcune considerazioni per il futuro.

Gli aspetti positivi riguardano: la realizzazione di interventi di buona qualità e di grande concretezza da parte delle Regioni, nel rispetto delle indicazioni inserite nei P.O.I.; la crescita dei sistemi regionali nelle proprie capacità di intervento e di mobilitazione delle risorse del territorio; la capacità di affrontare reali problemi delle società locali, sulla base di esperienze maturate in Italia, ma proposte come una metodologia di lavoro da adattare alle realtà locali, piuttosto che come modelli da esportare.

Sarà opportuno invece potenziare il collegamento con le Rappresentanze italiane e con le Autorità locali, in funzione di un migliore inserimento delle diverse iniziative nel quadro della Cooperazione italiana, da una parte, e delle politiche nazionali dei Paesi beneficiari, dall'altra. Risulterà anche utile continuare a favorire il coordinamento tra gli interventi delle diverse Regioni per creare le opportune sinergie tra gli interventi e le risorse messe a disposizione.

Tutti gli interventi hanno reso possibile il consolidamento dei rapporti di partenariato tra gli Enti regionali italiani e gli omologhi dell'area balcanica.

E' stato sostanzialmente accertato come gli attori locali si siano responsabilizzati nel concepire e percepire il proprio sviluppo, nell'organizzarsi, nel mobilitare le proprie risorse, nel costituire nuovi sistemi di gestione dello sviluppo locale. Il tutto in una prospettiva di lungo periodo.

Il sistema descritto ha rappresentato un valido esempio di attività interistituzionale coordinata dall'U.T.O.B. e caratterizzata da una costante interazione tra l'Amministrazione centrale e quelle locali, in un'ottica di integrazione sinergica destinata ad assicurare un maggiore e più visibile impatto alla intera proiezione italiana nei Paesi dell'area balcanica.

**Capitolo 7****Articolo 8: Monitoraggio ambientale**

Con Decreto Ministeriale del 20 dicembre 2001, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha istituito il fondo per le attività di monitoraggio dell'inquinamento chimico - fisico e radioattivo nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'art. 8 della Legge.

Le risorse assegnate ammontano ad euro 1.342.787,93 per il 2001 e ad euro 2.065.827,59 a decorrere dall'anno 2002.

Il quadro riassuntivo fornito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio evidenzia n. 15 iniziative per uno stanziamento complessivo di risorse dal 2001 al 2005 pari ad euro 9.909.118,91, di cui euro 6.774.777,00 impegnati.

Nel corso dell'attività di monitoraggio congiunto condotta dall'U.T.O.B. - M.A.E. - M.A.P., in particolare nell'Unione degli Stati di Serbia e Montenegro, di cui al Capitolo 2, è emersa una sostanziale autonomia di intervento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Nel merito delle singole iniziative condotte non è stato possibile esprimere una valutazione dettagliata, stante l'esiguità delle indicazioni ad oggi ricevute dal medesimo Ministero.

## Conclusioni

La legge 21 marzo 2001, n. 84 rappresenta attualmente il principale strumento in grado di accompagnare e sostenere concretamente la nostra azione politica ed economica nei Paesi dell'area balcanica.

I dati relativi alle iniziative, n. 170 programmi finanziati per oltre 66 milioni di euro, sono estremamente positivi e confermano che la Legge è efficace e funzionale ai suoi obiettivi. Tutte le attività finora avviate, come verificato nel corso delle missioni effettuate in loco dall'U.T.O.B., sono largamente apprezzate e sostenute dai Governi e dalle Amministrazioni dei Paesi interessati.

I risultati dimostrano nei fatti la validità delle motivazioni poste dal legislatore alla base di uno strumento atto a realizzare una politica di intervento coordinata e coerente, sia a livello nazionale che internazionale.

Si aggiunga che tutti i soggetti operanti nell'area, con particolare riguardo a Regioni, Province Autonome ed Enti locali, associazioni ed O.N.G., Università ed Enti di formazione e studio, nonché Enti di promozione ed assistenza alle imprese all'estero, sollecitano vivamente ulteriori iniziative sulla base di uno strumento legislativo che ha posto in essere un positivo processo di sostegno alla stabilizzazione della regione balcanica, anche promuovendo forme innovative di cooperazione istituzionale ed economico-finanziaria.

Sulla base di tali considerazioni ed alla luce dell'attività concretamente svolta anche nel 2005, non si può non auspicare che la legge 21 marzo 2001, n. 84 venga dotata di risorse finanziarie adeguate e sia posta in grado di proseguire la propria attività nel prossimo futuro, venendo incontro alle fortissime attese di Istituzioni, Enti e organizzazioni della società civile attive nell'area balcanica.

PAGINA BIANCA





***Presidenza del Consiglio dei Ministri***  
**Unità Tecnico – Operativa per i Balcani**

***Legge 21 marzo 2001, n. 84***

**“DISPOSIZIONI  
PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA  
ALLA STABILIZZAZIONE,  
ALLA RICOSTRUZIONE  
E ALLO SVILUPPO  
DI PAESI DELL’AREA BALCANICA”**

PAGINA BIANCA

Legge 21 marzo 2001, n. 84



**Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Unità Tecnico – Operativa per i Balcani**

**Legge 21 marzo 2001, n. 84**

**"DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA  
ALLA STABILIZZAZIONE, ALLA RICOSTRUZIONE E ALLO  
SVILUPPO DI PAESI DELL'AREA BALCANICA"**

*pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2001*

**Art. 1.**

**(Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione,  
alla ricostruzione e allo sviluppo dei Balcani)**

1. La presente legge disciplina le forme di partecipazione italiana al processo di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Paesi dell'area balcanica, anche al fine di coordinare gli interventi nazionali con le iniziative assunte in sede comunitaria e multilaterale.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato di Ministri, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, e composto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del commercio con l'estero, delle finanze, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le politiche comunitarie. Alle sedute del Comitato partecipano i Ministri competenti nelle materie cui si riferiscono gli argomenti di volta in volta sottoposti all'esame del Comitato medesimo.
3. Il Comitato, con riferimento alle finalità di cui al comma 1:
  - a) definisce le linee generali e gli indirizzi strategici, nonché le priorità per aree geografiche e settoriali, per la realizzazione coordinata di interventi di cooperazione allo sviluppo e di promozione e assistenza alle imprese, realizzati dal Ministero degli affari esteri,

**Legge 21 marzo 2001, n. 84**

- dal Ministero del commercio con l'estero, dalle regioni e dagli enti locali;
- b) provvede alla ripartizione delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3;
- c) verifica lo stato di attuazione degli indirizzi adottati.
4. I Ministri e gli altri enti attuatori trasmettono al Comitato una relazione semestrale sullo stato di realizzazione dei rispettivi interventi.
5. Il presidente del Comitato invia semestralmente alle Camere una relazione sugli indirizzi strategici nonché sulle priorità per aree geografiche e settoriali. A conclusione delle attività previste dalla presente legge il Comitato invia una relazione alle Camere sui risultati ottenuti, con specifica attenzione a quanto delineato nel Patto di stabilità, adottato a Colonia il 10 giugno 1999, e a quanto previsto nella Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo, siglata a Sarajevo il 30 luglio 1999. La relazione semestrale deve indicare se le risorse di cui all'articolo 3, utilizzate ai sensi dell'articolo 5, siano connesse a flussi di delocalizzazione nei Paesi balcanici di unità produttive già insediate in Italia.

**Art. 2.****(Unità tecnico-operativa)**

1. Il Comitato è assistito da una unità tecnico-operativa, di seguito denominata «unità», istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e coordinata da un rappresentante speciale per le iniziative di ricostruzione dell'area balcanica, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. L'unità è composta da:

- a) esperti, entro un contingente massimo di cinque unità, tre dei quali scelti tra estranei alle pubbliche amministrazioni, con contratto di diritto privato a tempo determinato, e due tra dipendenti di dette amministrazioni; questi ultimi sono collocati in posizione di comando o di fuori ruolo per la durata dell'incarico; i criteri di selezione degli esperti di cui alla presente lettera sono stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma 1, ovvero con altro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; i posti

**Legge 21 marzo 2001, n. 84**

occupati da dipendenti collocati fuori ruolo non possono essere coperti mediante nuove assunzioni;

- b) tre rappresentanti designati, avendo attenzione ad una equilibrata presenza territoriale, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri e uno del Ministero del commercio con l'estero.

3. Le funzioni di supporto tecnico-amministrativo ed ausiliario sono assicurate dal personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. L'unità, nell'ambito delle attività di supporto, ha in particolare il compito di:

- a) formulare proposte al Comitato per la definizione delle linee generali e degli indirizzi strategici;
- b) curare il raccordo tra le pubbliche amministrazioni interessate e, per i profili informativi, tra queste e il sistema delle imprese;
- c) svolgere attività di monitoraggio in ordine alla realizzazione degli indirizzi approvati dal Comitato;
- d) sostenere la cooperazione decentrata, attraverso forme di partenariato tra istituzioni locali e regionali e soggetti espressione della società civile di Paesi dell'area balcanica;
- e) curare l'istituzione di un tavolo di confronto sui Balcani al quale partecipino rappresentanti del mondo delle imprese e rappresentanti del mondo dell'associazionismo e del volontariato impegnati in quell'area.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si provvede alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti dell'unità, nonché al personale di cui agli articoli 4, comma 3, e 5, comma 4.

7. Per il funzionamento dell'unità è autorizzata la spesa massima di lire 1.408 milioni annue.

**Art. 3.****(Fondo per la partecipazione italiana alla stabilizzazione**

**Legge 21 marzo 2001, n. 84**

### **alla ricostruzione e allo sviluppo dei Balcani)**

1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito, per le finalità di cui all'articolo 1, il Fondo per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Balcani, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 100 miliardi di lire nel 2001 e 100 miliardi di lire nel 2002.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il rifinanziamento annuale delle dotazioni del Fondo è disposto ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

#### **Art. 4.**

#### **(Attività di cooperazione allo sviluppo)**

1. Per le finalità della presente legge sono destinati 120 miliardi di lire per il triennio 2001-2003 per attività di cooperazione del Ministero degli affari esteri a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

2. Una quota del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, può essere destinata per la realizzazione delle attività di cooperazione allo sviluppo, a seguito della ripartizione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b*). Essa è affidata alla gestione del Ministero degli affari esteri. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo.

3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad avvalersi, con contratto di diritto privato a tempo determinato, di esperti in numero non superiore a cinque unità, in aggiunta ai contingenti fissati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49. A supporto delle attività di carattere istruttorio, contrattuale ed operativo, il Ministero degli affari esteri può, altresì, avvalersi di servizi di consulenza da parte di professionisti e società pubbliche e private. I criteri di selezione degli esperti di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri.

**Legge 21 marzo 2001, n. 84**

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente articolo.

**Art. 5.**  
**(Utilizzazione delle risorse attribuite  
al Ministero del commercio con l'estero)**

1. La quota del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, destinata alla realizzazione delle attività di promozione e di sviluppo alle imprese, a seguito della ripartizione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), è affidata alla gestione del Ministero del commercio con l'estero ed è iscritta nello stato di previsione dello stesso Ministero. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo.
2. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero è definita, tenendo conto degli indirizzi del Comitato, la ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1, tra le seguenti finalità:

a) concessione, da parte del soggetto gestore degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, di finanziamenti agevolati senza interessi per spese relative alla partecipazione a gare internazionali, a programmi di penetrazione commerciale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, a studi di prefattibilità e fattibilità connessi all'aggiudicazione di commesse, alla realizzazione di investimenti, a programmi di assistenza tecnica e di formazione del personale. Le modalità, i criteri e i limiti di concessione e di restituzione dei finanziamenti di cui alla presente lettera sono previamente stabiliti dal Comitato per la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, previsto dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143. Il rimborso dei costi sostenuti dal soggetto gestore è determinato ai sensi delle stesse convenzioni;

b) concessione, ai soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui alla lettera a), di una garanzia integrativa e sussidiaria non superiore all'80 per cento dell'ammontare del finanziamento, con le modalità stabilite dall'articolo 11, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

c) istituzione presso la SIMEST Spa di un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della società medesima con finalità di capitale di rischio (*venture capital*), per l'acquisizione, da parte di quest'ultima, di partecipazioni societarie fino al 40 per cento del capitale o fondo sociale delle società o imprese partecipate. Ciascun intervento di cui alla presente lettera non può essere superiore ad 1 miliardo di lire e, comunque, le

Legge 21 marzo 2001, n. 84

partecipazioni devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dall'acquisizione. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero sono determinate, sulla base dei relativi *standard* internazionali, le modalità di remunerazione da riconoscere alla SIMEST Spa a valere sulle disponibilità finanziarie del fondo stesso. Per le finalità di cui alla presente lettera, la SIMEST Spa può stipulare apposite convenzioni con finanziarie regionali o interregionali;

d) attività, da parte dell'Istituto nazionale per il commercio estero, di promozione e di assistenza alle imprese nonché di costituzione di centri di monitoraggio e informazione in Italia e nei Balcani e di formazione nel commercio estero e nei processi di internazionalizzazione di giovani laureati, personale tecnico e manageriale di imprese italiane e dei Paesi dell'area dei Balcani, anche attraverso l'attivazione dell'Antenna Adriatica e di eventuali altre strutture analoghe nei propri uffici situati nelle regioni adriatiche;

e) attività di promozione e di assistenza alle imprese da parte del Centro di servizi INFORMEST e di FDL Servizi srl;

f) promozione e finanziamento da parte dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito di una sezione speciale dei finanziamenti previsti per progetti del sistema camerale dal proprio fondo di perequazione, di progetti presentati da enti del sistema camerale italiano di provata esperienza e qualificazione;

g) acquisizione, da parte della FINEST Spa, con finalità di capitale di rischio (*venture capital*), e per interventi nell'area dei Balcani, di partecipazioni societarie fino al 40 per cento del capitale o fondo sociale di piccole e medie imprese, di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19. A tale scopo è istituito un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della società. Ciascun intervento di cui alla presente lettera non può essere superiore a 1 miliardo di lire e, comunque, le partecipazioni devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dall'acquisizione. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero sono determinate, sulla base dei relativi *standard* internazionali, le modalità di remunerazione da riconoscere alla FINEST Spa a valere sulle disponibilità finanziarie del fondo stesso.

3. Il Fondo di cui al comma 1 può essere, altresì, parzialmente destinato dal Ministro del commercio con l'estero all'istituzione di appositi fondi di garanzia per l'erogazione di mutui agevolati a medio e lungo termine e per il microcredito con le seguenti finalità:

a) incremento, per l'anno 2000, delle disponibilità finanziarie del fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, per la concessione, a titolo gratuito e in misura non superiore all'85 per cento dell'importo di finanziamento, di garanzie su finanziamenti concessi a piccole e medie imprese italiane danneggiate da mancati pagamenti da parte di imprese jugoslave a seguito degli eventi bellici in Jugoslavia del 1999. Il fondo è



**Legge 21 marzo 2001, n. 84**

progressivamente ridotto sulla base del piano di ammortamento dei mutui e ad ogni eventuale pagamento da parte delle aziende jugoslave debentrici. L'eventuale quota delle risorse finanziarie, incrementate ai sensi della presente lettera, che residua dopo l'utilizzazione delle medesime è versata all'entrata del bilancio dello Stato;

b) costituzione di un fondo interamente destinato all'attività di microcredito a sostegno di iniziative imprenditoriali e di forme associative e cooperativistiche locali anche con finalità sociali, eventualmente integrato con la partecipazione di altre istituzioni bancarie dell'Unione europea, per interventi creditizi di importo non superiore a lire 200 milioni, gestito da un istituto di credito individuato mediante gara dal Ministero del commercio con l'estero. L'eventuale quota del predetto fondo, che residua dopo l'utilizzazione delle relative disponibilità, è versata all'entrata del bilancio dello Stato.

4. Per lo svolgimento delle attività connesse a quanto previsto dal comma 2, il Ministero del commercio con l'estero è autorizzato ad assumere, con contratto di diritto privato, fino a tre unità di esperti. I criteri di selezione degli esperti di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro del commercio con l'estero.

**Art. 6.****(Assicurazione alle esportazioni)**

1. Le imprese italiane che partecipano a società o imprese partecipate dalla SIMEST Spa o dalla FINEST Spa, mediante utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 5, comma 2, lettere c) e g), sono considerate prioritariamente ammissibili, per le rispettive quote di partecipazione, alla garanzia assicurativa dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE).

**Art. 7.****(Fondo rotativo)**

1. Per il finanziamento dei progetti rispondenti alle finalità della presente legge, proposti e gestiti dalle regioni, dalle province e dai comuni, è istituita, nell'ambito del Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, un'apposita sezione per l'erogazione di contributi anche in conto interessi. A detta sezione è assegnato l'importo di lire 14 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, a valere sul Fondo di cui all'articolo 3, comma 1.

2. I progetti di cui al comma 1 sono individuati e selezionati, d'intesa con i Ministeri rispettivamente competenti, secondo le modalità stabilite negli accordi di programma stipulati tra gli stessi Ministeri e le regioni e le province autonome. Ai fini dell'applicazione del presente comma, le

**Legge 21 marzo 2001, n. 84**

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le modalità per il coordinamento delle proposte formulate dagli altri soggetti pubblici operanti nel territorio.

**Art. 8.**  
**(Monitoraggio ambientale)**

1. È istituito un fondo per le attività di monitoraggio dell'inquinamento chimico-fisico e radioattivo nelle zone interessate dalle iniziative di cui alla presente legge. Il Ministro dell'ambiente dispone le attività di monitoraggio avvalendosi del sistema ANPA-ARPA e di altri istituti pubblici di ricerca. Il piano di monitoraggio è curato dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, al fine di coordinare gli interventi nazionali con le iniziative assunte in sede comunitaria e multilaterale.

2. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.600 milioni per l'anno 2001 e di lire 4.000 milioni a decorrere dall'anno 2002.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

**Art. 9.**  
**(Norma di copertura)**

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 4, comma 3, e 5, comma 4, pari a lire 3 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001 e fino al raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.